

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2026, n. 167.

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5». (26G00186) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 22 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento da fenomeno distrofico e di elevate temperature verificatosi nell'estate 2024 con ripercussioni nell'anno 2025 nei Compartimenti marittimi del Veneto. (26A05116) Pag. 2

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI, di cui al regolamento (UE) 2021/1148 del 7 luglio 2021, annualità 2025. (Decreto n. 10/2026). (26A05106) Pag. 3

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, annualità 2025. (Decreto n. 11/2026). (26A05107) Pag. 4



DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FE-AMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017, annualità 2026. (Decreto n. 12/2026). (26A05108). Pag. 6

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE24-NAT-IT-ALEXANDRO n. 101215107 di cui al regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (CUFAA). (Decreto n. 13/2026). (26A05109). Pag. 8

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati sulla sostenibilità agricola su tutto il territorio nazionale (rete RISA), per l'anno 2026. (Decreto n. 14/2026). (26A05110). Pag. 9

DECRETO 22 settembre 2026.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,40%, con godimento 29 settembre 2026 e scadenza 30 ottobre 2038, tramite sindacato di collocamento. (26A05082). Pag. 11

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 17 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi logistici Delta società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A05029). Pag. 15

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (Ordinanza n. 1214). (26A05079). Pag. 16

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024. (Ordinanza n. 1218). (26A05080). Pag. 18

ORDINANZA 18 settembre 2026.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. (Ordinanza n. 1219). (26A05081). Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Omeprazolo Aurobindo». (26A04896). Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Glenmark». (26A04897). Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Technemibi» (26A04898). Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pifrenidone, «Pifrenidone Glenmark». (26A04899). Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Teva». (26A04900). Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin EG». (26A04901). Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfalcidolo, «Alfalcidolo Pharmacare». (26A04902). Pag. 26

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril Idroclorotiazide Sandoz». (26A04989). Pag. 27



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral». (26A05037). Pag. 27

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Ricognizione delle cancellerie consolari presso le ambasciate, delle circoscrizioni delle missioni diplomatiche per l'esercizio delle funzioni consolari, delle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria e della dipendenza delle agenzie consolari e dei vice consolati di prima categoria. (26A05006). Pag. 27

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo». (26A05030). Pag. 45

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel Comune di Este (26A05031). Pag. 45

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Vito M., in Gaggiano, frazione San Vito, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione. (26A05007). Pag. 45

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore Salesiane di Maria Immacolata, in Roma. (26A05008). Pag. 45

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Collegio di Maria», in Barrafranca. (26A05009). Pag. 45

Mutamento del modo di esistenza dalla Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano. (26A05010). Pag. 46

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo nella Parrocchia di S. Giovanni Battista-Cappuccini, entrambe in Forlì, e contestuale modifica della denominazione. (26A05011). Pag. 46

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027. (26A04990). Pag. 46

Modifica dei componenti del tavolo tecnico per la definizione di uno statuto dei lavoratori frontalieri tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, istituito con decreto 1° dicembre 2023. (26A04991). Pag. 46

Regione Toscana

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa al «Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari» (26A05115). Pag. 46





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2026, n. 167.

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00186



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento da fenomeno distrofico e di elevate temperature verificatosi nell'estate 2024 con ripercussioni nell'anno 2025 nei Compartimenti marittimi del Veneto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il decreto ministeriale n. 334451 del 18 luglio 2025 che definisce i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 0334451 del 18 luglio 2025, rubricato al n. SA.120182;

Visto l'art 24, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026 secondo il quale: «Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fon-

do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista l'istanza dalla Regione Veneto con delibera 1182 del 30 settembre 2025, acquisita a prot. n. 0528951 dell'8 ottobre 2025, di proposta di declaratoria per eventi climatici avversi, assimilabili a calamità naturali, a causa della prolungata presenza di mucillagine e di elevate temperature, che hanno portato ad eccezionali fenomeni di moria di specie bentoniche nei Compartimenti marittimi del Veneto, art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il parere tecnico del 1° settembre 2026, reso dall'ISPRA ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale prot. n. 334451 del 18 luglio 2025, ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie alla emanazione della declaratoria di eccezionalità dell'evento;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire alla ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento da fenomeno distrofico e di elevate temperature verificatosi nell'estate 2024 con ripercussioni nell'anno 2025 nei Compartimenti marittimi del Veneto

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento della prolungata presenza di mucillagine e di elevate temperature, registrato a partire dall'estate 2024 le cui ripercussioni si sono protratte anche nel corso del 2025 e che ha determinato eccezionali fenomeni di moria di specie bentoniche Vongola di mare (*Chamelea gallina*) e di Bibi (*Sipunculus nudus*) nei Compartimenti marittimi del Veneto. Per assicurare la ripresa produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni alle produzioni, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 22 settembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI, di cui al regolamento (UE) 2021/1148 del 7 luglio 2021, annualità 2025. (Decreto n. 10/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli in-

terventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;

Visto il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;

Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - *Border Management and Visa Instrument* (BMVI), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027;



Visto l'art. 3 del citato regolamento (UE) 2021/1148 il quale specifica che l'obiettivo strategico dello Strumento è quello di garantire una gestione europea integrata delle frontiere, salvaguardando la sicurezza all'interno dello spazio Schengen oltre a tutelare la libera circolazione delle persone attraverso la politica comune in materia di visti e nel pieno rispetto dell'*acquis* dell'Unione;

Visto, altresì, l'art. 11 paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2021/1148 il quale stabilisce che il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno con percentuali previste per le annualità 2021-2026 che variano dal 3 al 5 per cento mentre il paragrafo 2 specifica che se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 6203 *final* del 25 agosto 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia e che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti BMVI per il periodo 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno, censito sul Sistema finanziario Igrue con codice 2021IT65BVPR001;

Vista, da ultimo, la decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 8910 *final* del 18 dicembre 2025, il cui piano finanziario rimodulato prevede un importo complessivo pari a euro 1.063.676.286,08 di cui euro 633.656.459,97 di risorse dell'Unione ed euro 430.019.826,10 di risorse nazionali;

Vista la nota n. 0027864 del 25 giugno 2026, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per l'anno 2025 ammonta a euro 63.208.705,21 di cui euro 6.105.453,68 destinati all'assistenza tecnica;

Considerato che il predetto Programma 2021-2027 prevede spese ammissibili per un totale di euro 1.063.676.286,08 ed è cofinanziato dai fondi dell'Unione per un importo pari a euro 633.656.459,97 mentre la restante parte, pari a euro 430.019.826,10, rappresenta l'importo del cofinanziamento nazionale complessivo della quota nazionale afferente all'assistenza tecnica;

Considerato che sommando all'importo della quota nazionale, pari a euro 394.152.479,31 (come risulta dal paragrafo 3.2, tabella 6 del programma presente sul Sistema di gestione dei fondi nell'Unione europea - SFC) le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 35.867.346,79, il Programma nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, ammonta complessivamente a euro 430.019.826,10, come evidenziato nell'allegato predisposto dal Ministero dell'interno;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'anno 2025, del Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1148, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, è pari a euro 63.208.705,21.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo di euro 63.208.705,21 nella contabilità speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero.

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1074

26A05106

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, annualità 2025. (Decreto n. 11/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'art. 36 del suindicato regolamento, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei *partner* di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;

Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2021-2027;

Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, del suindicato regolamento, che definisce l'obiettivo strategico del Fondo e mira a realizzare un elevato livello di sicurezza nell'Unione prevenendo e combattendo il terrorismo e altri gravi reati, oltre a fornire assistenza e protezione alle stesse vittime;

Visto, altresì, l'art. 3, paragrafo 2, del suindicato regolamento che, nell'ambito dell'obiettivo strategico specifica che il Fondo contribuisce alla realizzazione di obiettivi specifici quali: migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati, migliorare ed intensificare la cooperazione transfrontaliera, sostenere il rafforzamento degli Stati membri nelle azioni di prevenzione e lotta alla criminalità;

Visto l'art. 4 del citato regolamento (UE) 2021/1149 che evidenzia l'attenzione specifica che gli Stati membri dedicano all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati;

Visto l'art. 11 del citato regolamento (UE) 2021/1149 che individua le percentuali di calcolo del prefinanziamento per le singole annualità di riferimento;

Visto il paragrafo 2 del suindicato art. 11 che specifica le regole per il versamento del prefinanziamento per i programmi di uno Stato membro adottati dopo il 1° luglio 2021;

Visto altresì l'art. 12, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2021/1149 che attribuisce a una decisione della Commissione, la possibilità di fissare il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le azioni contemplate ai paragrafi da 1 a 6, rientranti nei programmi dello Stato membro, approvati dalla stessa Commissione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8116 *final* dell'8 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il Fondo sicurezza interna per il periodo 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, censito sul Sistema finanziario Igrue con codice 2021IT65ISPR001;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 2116 *final* del 24 marzo 2026, che modifica la predetta decisione C(2022) 8116, il cui piano finanziario rimodulato prevede un importo complessivo pari a euro 307.576.942,91 di cui euro 101.780.537,45 di risorse dell'Unione ed euro 205.796.405,46 di risorse nazionali;

Vista la nota n. 0027866 del 25 giugno 2026, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, richiede di attivare la procedura per il cofinanziamento nazionale del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, per l'annualità 2025, il cui importo contenuto nella relativa tabella (allegato 2) ammonta ad euro 14.434.178,00 comprensivo della quota di euro 817.028,94 che rappresenta l'importo attribuito all'assistenza tecnica;

Considerato che il predetto programma prevede spese ammissibili per un totale di euro 307.576.942,91 ed è cofinanziato al 50 per cento, circa, da fondi dell'Unione per quanto concerne le azioni ordinarie e al 90 per cento per quanto concerne l'azione specifica ammessa al finanziamento del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 205.796.405,46 mentre l'importo di euro 200.035.242,97 riportato a pagina 42 del programma nazionale rappresenta la quota di cofinanziamento nazionale al netto della quota relativa all'assistenza tecnica;

Considerato che sommando al citato importo della quota nazionale che risulta pari a euro 200.035.242,97 le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario di euro 5.761.162,49, il programma, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, ammonta complessivamente ad euro 205.796.405,46;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2020, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualità 2025 del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, è pari ad euro 14.434.178,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo complessivo di euro 14.434.178,00 nella contabilità speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee.

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero dell'interno si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1170*

26A05107

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017, annualità 2026. (Decreto n. 12/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141 concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del



1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE, n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 24 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, il quale dispone che per i programmi sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) lo Stato membro può trasferire, durante il periodo di programmazione, un importo che va fino all'8 per cento della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

Visti, altresì, gli articoli 10 e successivi del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 40 del suindicato regolamento, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA per obiettivo specifico che può essere pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per l'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera e) che risulta, invece, pari al 100 per cento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 n. 78, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il ciclo di programmazione 2021-2027, ivi compresi quelli finanziati dal programma operativo FEAMPA e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il FEAMPA 2021-2027;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 - repertorio atti n. 7/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota dell'Unione del Programma operativo FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93 per cento a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07 per cento a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 8823 final del 10 dicembre 2025, che approva il «Programma operativo FEAMPA Italia 2021-2027» il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse dell'Unione pari a euro 518.216.830,00 e un corrispondente contributo nazionale pari a euro 463.473.973,00 per un totale complessivo di euro 981.690.803,00;

Considerato che i decreti direttoriali IGRUE nn. 34 del 2022, 26 del 2024 e 20 del 2025 hanno assegnato, per l'annualità 2022, l'importo di euro 74.374.045,42, per l'annualità 2023 l'importo di euro 71.899.826,11, per l'annualità 2024 l'importo di euro 69.344.803,99 e per l'annualità 2025 l'importo di euro 62.825.899,44;

Vista la nota n. 298471 del 22 giugno 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per il cofinanziamento del contributo nazionale per il programma operativo FEAMPA 2021-2027, che per l'anno 2026 ammonta a euro 49.316.130,95 come previsto dal Sistema di gestione dei fondi nell'Unione europea (SFC) e dagli importi con la ripartizione, per annualità, priorità e obiettivo specifico, contenuti nella tabella finanziaria redatta dal medesimo Ministero;



Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1139, è pari a euro 49.316.130,95 per l'annualità 2026.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la se nazionali anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1122

26A05108

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE24-NAT-IT-ALEXANDRO n. 101215107 di cui al regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (CUFAA). (Decreto n. 13/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013;

Visto il *grant agreement* LIFE24-NAT-IT-ALEXANDRO n. 101215107 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 13 giugno 2025 tra l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), su delega della Commissione europea e l'Istituto di ecologia applicata (IEA), in qualità di beneficiario coordinatore e che prevede altri beneficiari associati, tra i quali l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), il cui costo



complessivo è pari a euro 5.218.361,96 ed è finanziato in parte con risorse dell'Unione provenienti dallo strumento LIFE e in parte con risorse nazionali;

Visto il *consortium agreement* concernente il succitato progetto LIFE24-NAT-IT-ALEXANDRO, stipulato il 2 dicembre 2025 tra il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati del *grant agreement* n. 101215107, nel quale, relativamente alle quote di cofinanziamento a copertura del costo complessivo per la parte di competenza dell'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), si stabilisce di rideterminare l'importo massimo della quota di spettanza dell'Unione europea in euro 400.078,00 e l'importo della restante quota di spettanza dell'Italia in euro 738.447,97;

Vista la nota n. 111/12-26-2-1 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del febbraio 2026, che, a fronte di contributi dell'Unione europea pari a euro 400.078,00, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 400.078,04, considerato che una quota di cofinanziamento, pari a euro 338.369,93, è sostenuta direttamente dalla stessa amministrazione;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Considerato che detto progetto, risulta censito sul Sistema finanziario IGRUE con il codice CARABALEXANDRO;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE24-NAT-IT-ALEXANDRO n. 101215107, che ha durata dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2031, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di euro 400.078,04 all'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea dal disposto dell'art. 22 del citato *grant agreement* n. 101215107 (che rinvia al punto 4.2 del «Data Sheet»), come integrato dall'art. 12 del sopra citato *Consortium Agreement*, secondo le seguenti modalità:

i. un primo prefinanziamento di euro 120.023,41, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;

ii. un secondo prefinanziamento di euro 120.023,41 pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;

iii. un terzo prefinanziamento di euro 80.015,60 pari al 20 per cento dell'importo a proprio carico;

iv. una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della CINEA del contributo dell'UE.

3. L'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. L'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse europee alla Commissione europea, la predetta amministrazione si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento l'Arma dei carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1153

26A05109

DECRETO 31 luglio 2026.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati sulla sostenibilità agricola su tutto il territorio nazionale (rete RISA), per l'anno 2026. (Decreto n. 14/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge del 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato dal regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/1417 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l'analisi della sostenibilità delle aziende e l'accesso ai dati a fini di ricerca e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2499 della Commissione del 26 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contributi finanziari ai costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri per l'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione, del 25 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato II indica in 9.418 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto, in particolare, il combinato disposto dell'art. 14 con l'allegato X del suindicato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 che stabilisce, per l'esercizio contabile 2026, l'importo massimo di euro 580,27 per scheda aziendale debitamente consegnata e approvata dalla Commissione europea;

Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CREA) n. 39791 del 9 giugno 2026, registrata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con protocollo in entrata n. 0277481 del 10 giugno 2026, con la quale il CREA ha trasmesso la relazione programmatica e il Piano finanziario per la Rete di informazione sulla sostenibilità agricola RISA (ex RICA) per l'anno 2026;

Visto il decreto direttoriale n. 289002 del 16 giugno 2026 con il quale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha affidato a una Commissione ministeriale il compito di effettuare l'analisi dell'adeguata riconducibilità delle spese preventivate dal CREA rispetto alle attività che l'ente si prefigge di svolgere per l'indagine RISA 2026;

Vista la relazione n. 0294177 del 18 giugno 2026 della Commissione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha ritenuto ammissibile il Piano finanziario RICA/RISA 2026 presentato dal CREA per un importo pari a euro 10.640.731,32;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste protocollo n. 303830 del 24 giugno 2026, con il quale si approva il Piano finanziario per la Rete di informazione sulla sostenibilità agricola (RISA ex RICA) relativo all'anno 2026, predisposto dal CREA con la succitata nota n. 39791 del 9 giugno 2026, quantificato in euro 10.640.731,32 per una durata di dodici mesi a partire dal 1° settembre 2026;



Vista la nota n. 0305342 del 24 giugno 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a fronte di contributi europei pari a euro 5.464.957,00, richiede l'intervento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento della quota nazionale di euro 4.603.732,04 del predetto programma (censito sul sistema finanziario Igrue con il codice 2026RETERISA);

Vista la nota prot. n. 349595 del 17 luglio 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica che, per un mero refuso, nella precedente nota n. 305342 del 24 giugno 2026, l'importo pari a euro 4.603.732,04, indicato come quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui la legge n. 183 del 1987, è errato e che l'importo corretto è di euro 5.175.774,32;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026 che si è tenuta in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA/RISA), per l'anno 2026, è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un finanziamento di euro 5.175.774,32 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico nella contabilità speciale 5846 aperta in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dallo stesso Ministero, secondo le seguenti modalità:

a) una prima anticipazione di euro 2.587.887,16, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee;

b) una seconda anticipazione di euro 1.811.521,01, pari al 35 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del saldo spettante quale contributo definitivo dell'Unione;

c) una quota, a titolo di saldo, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1123

26A05110

DECRETO 22 settembre 2026.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,40%, con godimento 29 settembre 2026 e scadenza 30 ottobre 2038, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;



Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green Bonds*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti) e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge – ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» – demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni



necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Visto il Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 4 dicembre 2025 (di seguito *Italian Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles* (GBP)» elaborati dall'ICMA nel 2025, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* del 4 dicembre 2025, valutazione indipendente rilasciata da *Sustainable Fitch Limited* ai sensi della sezione 2 del suindicato *Italian Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 4 dicembre 2025, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nell'*Italian Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA nel 2025;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modificazioni, ed in particolare alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, al trasporto sostenibile, alle misure per la resilienza climatica e ambientale, alla protezione dell'ambiente, dell'acqua e della biodiversità ed alla ricerca ambientale, conformemente a quanto indicato nell'*Italian Green Bond Framework*;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal triennio precedente comprensivo dell'anno in corso e dell'anno successivo, con priorità per quanto possibile alle spese sostenute dell'anno in corso e dei due anni precedenti;

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudente, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.439 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,40% con godimento 29 settembre 2026 e scadenza 30 ottobre 2038 (di seguito «BTP *Green*»);

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti *Barclays Bank Ireland PLC*, *BNP Paribas*, *Deutsche Bank A.G.*, *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, *J.P. Morgan SE* e *Société Générale Inv. Banking* in qualità di *lead manager* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 22 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

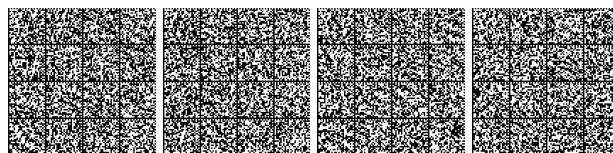
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico», nonché del «decreto cornice» è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con le seguenti caratteristiche:

importo:	8.000 milioni di euro
decorrenza:	29 settembre 2026
scadenza:	30 ottobre 2038
tasso di interesse:	4,40% annuo, cedole nominali semestrali, conciclo cedolare il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	29 settembre 2026
prezzo di emissione:	99,591
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,200% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,40%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 ottobre 2026, sarà pari allo 0,372678% lordo, corrispondente a un periodo di trentuno giorni su un semestre di centottantatré giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.



Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.A.*) in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 2038, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Green» in conformità all'«*Offering Circular*» del 22 settembre 2026.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli specialisti Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE e Société Générale Inv. Banking in qualità di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,200% del capitale nominale dei titoli emessi. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 29 settembre 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 29 settembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) e conformemente ai criteri di cui alla sezione 2 dell'aggiornamento del Quadro di riferimento delle emissioni di ti-



tolì di Stato *Green (Italian Green Bond Framework* del dicembre 2025). Le spese ammissibili finanziate tramite i proventi netti di questa emissione sono selezionate secondo i principi ICMA (*ICMA Green Bond Principles*) e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite pertinenti (gli «SDGs»), nonché di quelli ambientali previsti dalla tassonomia UE basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili, l'allineamento verso le quali, ove applicabile, viene illustrato nello stesso aggiornamento dell'*Italian Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2023 al 2027, con priorità, per quanto possibile, alle spese sostenute nel corso del 2024, 2025 e 2026. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 2.1.3 suddetto *Italian Green Bond Framework* che è disponibile sul sito web dell'emittente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05082

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi logistici Delta società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Servizi logistici Delta società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.566.135,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.035.160,00, ed un patrimonio netto negativo di euro - 603.335,00;

Considerato che in data 14 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi logistici Delta società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14271141005), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma - via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05029

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (Ordinanza n. 1214).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2024, n. 1097 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi

nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 4.950.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097 del 5 settembre 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché all'erogazione dei contributi di immediato sostegno e immediata ripresa di cui all'art. 4 della medesima ordinanza n. 1097/2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale *pro-tempore* della Direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

Per ulteriori sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto responsabile ed i soggetti attuatori degli interventi, sono autorizzati, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la rimodulazione di termini



analiticamente individuati agli articoli 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il direttore generale *pro-tempore* della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi e delle misure di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6467, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024, che viene al medesimo intestata fino al 6 agosto 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani

degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.



La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A05079

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024. (Ordinanza n. 1218).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094 del 1° agosto 2024 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1129 del 19 febbraio 2025, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024, è stato integrato di euro 36.550.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Valle d'Aosta;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

1. La Regione Valle d'Aosta è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094 del 1° agosto 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo della protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Valle d'Aosta, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni



centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6452, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094/2024, che viene al medesimo intestata fino al 21 luglio 2028. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Valle d'Aosta che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di

detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

26A05080

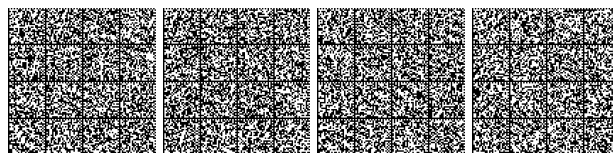
ORDINANZA 18 settembre 2026.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. (Ordinanza n. 1219).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Considerato che l'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021 ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 del 28 agosto 2025, con cui sono state definite le modalità per il riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali sono state completate le ricognizioni dei fabbisogni alla data del 1° giugno 2024;

Visto l'art. 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono state sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028»;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, con cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono state inserite le seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'art. 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024»;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2023 e 2024, per i quali sono state completate le ricognizioni dei fabbisogni successivamente alla data del 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall'art. 17, del citato decreto-legge n. 25/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2023 e 2024 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

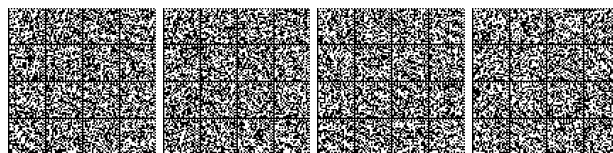
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate



e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 31 dicembre 2025, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e

all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A05081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Omeprazolo Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 468/2026 del 31 agosto 2026

È autorizzata una variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale OMEPRAZOLO AUROBINDO anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 050941311 (base 10) (base 32 1JLMCZ);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 050941323 (base 10) (base 32 1JLMDC);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 050941335 (base 10) (base 32 1JLMDR).

Principio attivo: omeprazolo.

Codice di procedura: CZ/H/1190/001-003/IB/010.

Codice pratica: C1B/2026/688.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964 con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047, Saronno, Varese, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04896

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Glenmark».

Estratto determina AAM/PPA n. 467/2026 del 31 agosto 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale APREMI- LAST GLENMARK anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate.

A.I.C.: 051979060 - «30 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/AL - (codice base 32 1KL8TN).

A.I.C.: 051979072 - «30 mg compresse rivestite con film» 196 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/AL - (codice base 32 1KL8U0).

Principio attivo: apremilast.

Codice di procedura: IE/H/1399/001-002/IB/004.

Codice pratica: C1B/2026/1233.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Industriest. 31, D-82194, Grobenzell, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti reumatologo, dermatologo e internista.



Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Technemibi»

Estratto determina AAM/PPA n. 470/2026 del 31 agosto 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

1 variazione di tipo II, C.I.4: modifiche agli stampati relative alla posologia e alla dosimetria in conformità alle attuali linee guida cliniche e in linea con le informazioni di sicurezza di «Stamicis» (FR/H/0356/001/II/014- EoP 08/04/2024). Modifiche editoriali minori.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 6.6 e 11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale TECHNEMIBI (A.I.C. 039043) per la descritta forma farmaceutica, dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 039043017 - «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini da 1 mg.

Codice di procedura: DK/H/1189/001/II/016.

Codice pratica: VC2/2024/365.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Westerduinweg 3, 1755, Le Petten, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04898

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pirfenidone, «Pirfenidone Glenmark».

Estratto determina AAM/AIC n. 273/2026 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: DC/2025/063.

Procedura europea n. SE/H/2713/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIRFENIDONE GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2B, 140 78, Praga - Repubblica Ceca.

Confezioni:

«267 mg compresse rivestite con film» 63×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954016 (in base 10) 1KKJC0 (in base 32);

«267 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954028 (in base 10) 1KKJCD (in base 32);

«267 mg compresse rivestite con film» 252×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954030 (in base 10) 1KKJCG (in base 32);

«267 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE – A.I.C. n. 051954042 (in base 10) 1KKJCU (in base 32);

«801 mg compresse rivestite con film» 63×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954055 (in base 10) 1KKJD7 (in base 32);

«801 mg compresse rivestite con film» 84×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954067 (in base 10) 1KKJDM (in base 32)

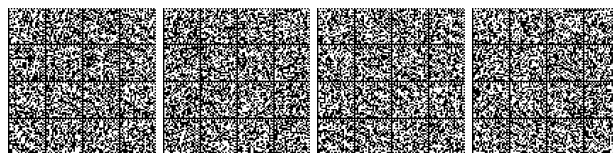
«801 mg compresse rivestite con film» 252×1 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 051954079 (in base 10) 1KKJDZ (in base 32);;

«801 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE – A.I.C. n. 051954081 (in base 10) 1KKJF1 (in base 32);

Principio attivo: Pirfenidone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. - Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

NRNL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 marzo 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

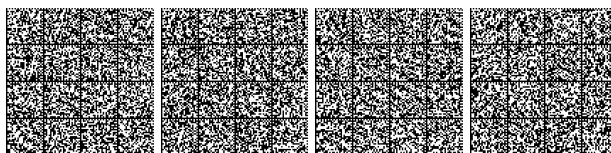
26A04899

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Teva».

Estratto determina AAM/AIC n. 274 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: DC/2025/151.

Procedura europea n. HR/H/0331/001/DC.



È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IVACAF-TOR TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratta, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale Swensweg 5 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi;

confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/ptfe/pvc-al – A.I.C. n. 052146014 (in base 10) 1KRCUY (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/ptfe/pvc-al – A.I.C. n. 052146026 (in base 10) 1KRCVB (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister pvc/ptfe/pvc-al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052146038 (in base 10) 1KRCVQ (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister pvc/ptfe/pvc-al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052146040 (in base 10) 1KRCVS (in base 32);

principio attivo: ivacaftor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Actavis International Ltd 4, Sqaq tal-Gidi off Valletta Road, Luqa LQA 6000, Malta;

Balkanpharma Dupnitsa AD Samokovsko Shosse 3, 2600 Dupnitsa, Bulgaria;

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di cura della fibrosi cistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04900



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Dapagliflozin EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 260 del 11 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2024/79

Procedura europea n. IS/H/0634/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DAPA-GLIFLOZIN EG», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano (MI), Italia

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052656016 (in base 10) 1L6XWJ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052656028 (in base 10) 1L6XWW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052656030 (in base 10) 1L6XWY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052656042 (in base 10) 1L6XXB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 052656055 (in base 10) 1L6XXR (in base 32).

Principio attivo: dapagliflozin

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vilbel, Hesse, Germania

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190, Vienna, Austria

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, co. Tipperary, E91 D768 Clonmel, Irlanda

Centrafarm Services B.V., Van De Reijtstraat 31 E, 4814 NE Breda, Paesi Bassi

Laboratori Fundació Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 052656016 (in base 10) 1L6XWJ (in base 32)

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 052656042 (in base 10) 1L6XXB (in base 32)

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 052656030 (in base 10) 1L6XWY (in base 32)

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 052656028 (in base 10) 1L6XWW (in base 32)

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc-al

A.I.C. n. 052656055 (in base 10) 1L6XXR (in base 32)

Classificazione ai fini della fornitura: per le confezioni sopra indicate sono adottate le seguenti classificazioni ai fini della fornitura:

per l'indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca»: RRL - medicinale soggetto prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, cardiologo, internista e geriatra;

per l'indicazione terapeutica «Malattia renale cronica»: RRL - medicinale soggetto prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, cardiologo, internista, geriatra e nefrologo.

In analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100 per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo 24 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfacalcidolo, «Alfacalcidolo Pharmacare».

Estratto determina AAM/AIC n. 261 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2025/589.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALFACALCIDOLO PHARMACARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI) Italia.

Confezione:

«1 microgrammo capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052116011 (in base 10), 1KQGKC (in base 32);

principio attivo: alfacalcidolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Qualimetrix S.A. 579 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi, 15343 Atene, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

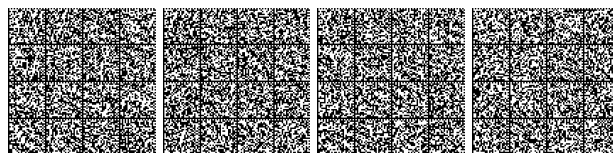
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04902**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril Idroclorotiazide Sandoz».**

Con la determina n. aRM - 142/2026 - 1392 del 16 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Confezione: 037422019;

Descrizione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Confezione: 037422021;

Descrizione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Confezione: 037422033;

Descrizione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Confezione: 037422045;

Descrizione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Confezione: 037422058;

Descrizione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04989**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».**

Con determina aRM - 131/2026 - 3912 del 2 settembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag S.p.A., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Confezione: 045335015 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

Paese di provenienza: Belgio.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05037**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Ricognizione delle cancellerie consolari presso le ambasciate, delle circoscrizioni delle missioni diplomatiche per l'esercizio delle funzioni consolari, delle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria e della dipendenza delle agenzie consolari e dei vice consolati di prima categoria.****IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***(Omissis);*

Decreta:

Art. 1.

1. Le cancellerie consolari istituite presso ambasciate sono elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

1. Le circoscrizioni delle missioni diplomatiche ai fini dell'esercizio delle funzioni consolari, le circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria e la dipendenza delle agenzie consolari e dei vice consolati di prima categoria sono determinate nell'allegato 2.

2. Per i territori non espressamente attribuiti alla competenza di alcun ufficio resta fermo quanto previsto dall'art. 39, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2026

Il Ministro: TAJANI



AMBASCIATE PRESSO LE QUALI SONO ISTITUITE CANCELLERIE CONSOLARI

- 1) Ambasciata d'Italia in Abidjan (Costa d'Avorio);
- 2) Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti);
- 3) Ambasciata d'Italia in Abuja (Nigeria);
- 4) Ambasciata d'Italia in Accra (Ghana);
- 5) Ambasciata d'Italia in Addis Abeba (Etiopia);
- 6) Ambasciata d'Italia in Al Kuwait (Kuwait);
- 7) Ambasciata d'Italia in Algeri (Algeria);
- 8) Ambasciata d'Italia in Amman (Giordania);
- 9) Ambasciata d'Italia in Ankara (Turchia);
- 10) Ambasciata d'Italia in Asmara (Eritrea);
- 11) Ambasciata d'Italia in Astana (Kazakhstan);
- 12) Ambasciata d'Italia in Asunción (Paraguay);
- 13) Ambasciata d'Italia in Atene (Grecia);
- 14) Ambasciata d'Italia in Baghdad (Iraq);
- 15) Ambasciata d'Italia in Baku (Azerbaijan);
- 16) Ambasciata d'Italia in Bangkok (Thailandia);
- 17) Ambasciata d'Italia in Beirut (Libano);
- 18) Ambasciata d'Italia in Belgrado (Serbia);
- 19) Ambasciata d'Italia in Berlino (Germania);
- 20) Ambasciata d'Italia in Berna (Svizzera);
- 21) Ambasciata d'Italia in Bogotá (Colombia);
- 22) Ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile);
- 23) Ambasciata d'Italia in Bucarest (Romania);
- 24) Ambasciata d'Italia in Budapest (Ungheria);
- 25) Ambasciata d'Italia in Canberra (Australia);
- 26) Ambasciata d'Italia in Città del Guatemala (Guatemala);
- 27) Ambasciata d'Italia in Città del Messico (Messico);
- 28) Ambasciata d'Italia in Colombo (Sri Lanka);
- 29) Ambasciata d'Italia in Copenaghen (Danimarca);
- 30) Ambasciata d'Italia in Dakar (Senegal);
- 31) Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam (Tanzania);
- 32) Ambasciata d'Italia in Dhaka (Bangladesh);
- 33) Ambasciata d'Italia in Doha (Qatar);
- 34) Ambasciata d'Italia in Dublino (Irlanda);
- 35) Ambasciata d'Italia in Hanoi (Vietnam);
- 36) Ambasciata d'Italia al Cairo (Egitto);
- 37) Ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan);



- 38) Ambasciata d'Italia in Jakarta (Indonesia);
- 39) Ambasciata d'Italia in Jerevan (Armenia);
- 40) Ambasciata d'Italia in Kampala (Uganda);
- 41) Ambasciata d'Italia in Kiev (Ucraina);
- 42) Ambasciata d'Italia in Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo);
- 43) Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur (Malaysia);
- 44) Ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia);
- 45) Ambasciata d'Italia in La Valletta (Malta);
- 46) Ambasciata d'Italia in L'Aja (Paesi Bassi);
- 47) Ambasciata d'Italia in L'Avana (Cuba);
- 48) Ambasciata d'Italia in Lima (Perù);
- 49) Ambasciata d'Italia in Lisbona (Portogallo);
- 50) Ambasciata d'Italia in Lussemburgo (Lussemburgo);
- 51) Ambasciata d'Italia in Manila (Filippine);
- 52) Ambasciata d'Italia in Maputo (Mozambico);
- 53) Ambasciata d'Italia in Minsk (Belarus);
- 54) Ambasciata d'Italia in Montevideo (Uruguay);
- 55) Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya);
- 56) Ambasciata d'Italia in Nicosia (Cipro);
- 57) Ambasciata d'Italia in Nuova Delhi (India);
- 58) Ambasciata d'Italia in Oslo (Norvegia);
- 59) Ambasciata d'Italia in Ottawa (Canada);
- 60) Ambasciata d'Italia in Panama (Panama);
- 61) Ambasciata d'Italia in Pechino (Repubblica Popolare Cinese);
- 62) Ambasciata d'Italia in Praga (Repubblica Ceca);
- 63) Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sudafrica);
- 64) Ambasciata d'Italia in Quito (Ecuador);
- 65) Ambasciata d'Italia in Rabat (Marocco);
- 66) Ambasciata d'Italia in Riad (Arabia Saudita);
- 67) Ambasciata d'Italia in San José de Costa Rica (Costa Rica);
- 68) Ambasciata d'Italia in San Salvador (El Salvador);
- 69) Ambasciata d'Italia in Santiago (Cile);
- 70) Ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana);
- 71) Ambasciata d'Italia in Seoul (Corea);
- 72) Ambasciata d'Italia in Singapore (Singapore);
- 73) Ambasciata d'Italia in Sofia (Bulgaria);
- 74) Ambasciata d'Italia in Stoccolma (Svezia);
- 75) Ambasciata d'Italia in Tashkent (Uzbekistan);
- 76) Ambasciata d'Italia in Teheran (Iran);
- 77) Ambasciata d'Italia in Tel Aviv (Israele);



- 78) Ambasciata d'Italia in Tirana (Albania);
- 79) Ambasciata d'Italia in Tokyo (Giappone);
- 80) Ambasciata d'Italia in Tripoli (Libia);
- 81) Ambasciata d'Italia in Tunisi (Tunisia);
- 82) Ambasciata d'Italia in Varsavia (Polonia);
- 83) Ambasciata d'Italia in Vienna (Austria);
- 84) Ambasciata d'Italia in Washington (Stati Uniti d'America);
- 85) Ambasciata d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda);
- 86) Ambasciata d'Italia in Yangon (Myanmar);
- 87) Ambasciata d'Italia in Yaoundé (Camerun).

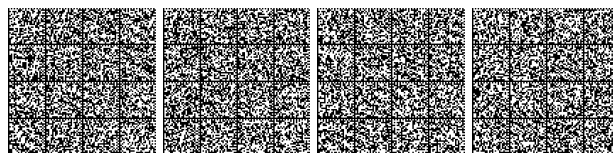


**CIRCOSCRIZIONI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE NELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI CONSOLARI E DEGLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA,
NONCHE' DIPENDENZA DELLE AGENZIE CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA**

	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
1	Afghanistan	Kabul	ambasciata	La Repubblica Islamica dell'Afghanistan.
2	Albania	Tirana	cancelleria consolare	Le prefetture di Tirana, Diber, Durazzo, Elbasan, Korce, Kukes, Lezhe, Scutari.
3	Albania	Valona	consolato generale	Le prefetture di Valona, Fier, Berat e Argirocastro.
4	Algeria	Algeri	cancelleria consolare	La Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
5	Angola	Luanda	ambasciata	La Repubblica dell'Angola e la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe.
6	Arabia Saudita	Gedda	consolato generale	Le province di Mecca, Al-Baha, Asir, Jazan, Najran, Medina e Tabuk.
7	Arabia Saudita	Riad	cancelleria consolare	Il Regno dell'Arabia Saudita, ad eccezione delle province di Mecca, Al-Baha, Asir, Jazan, Najran, Medina e Tabuk. Temporaneamente, la Repubblica dello Yemen.
8	Argentina	Bahía Blanca	consolato generale	Le province Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur e i seguenti "partidos" della provincia di Buenos Aires: Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino.
9	Argentina	Buenos Aires	consolato generale	La città autonoma di Buenos Aires e i seguenti "partidos" della Provincia di Buenos Aires: Avellaneda, Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente Lopez, Zárate.
10	Argentina	Córdoba	consolato generale	Le province Catamarca, Córdoba, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucumán.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
11	Argentina	La Plata	consolato generale	I seguenti "partidos" della Provincia di Buenos Aires: Alberti, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, Ensenada, Florencio Varela, Fiorentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Navarro, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Quilmes, Rivadavia, Roque Perez, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo.
12	Argentina	Lomas de Zamora	agenzia consolare	I seguenti "partidos" della provincia di Buenos Aires: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, San Vicente. Dipende dal Consolato generale in Buenos Aires.
13	Argentina	Mar del Plata	consolato	I seguenti "partidos" della provincia di Buenos Aires: Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, General Alvarado, General Madariaga, General Pueyrredón, La Costa, Loberia, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Villa Gesell.
14	Argentina	Mendoza	consolato generale	Le province Mendoza, San Juan e San Luis.
15	Argentina	Morón	agenzia consolare	I seguenti "partidos" della Provincia di Buenos Aires: Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Morón. Dipende dal Consolato generale in Buenos Aires.
16	Argentina	Rosario	consolato generale	Le province Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe e i seguenti "partidos" della Provincia di Buenos Aires: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás.
17	Armenia	Jerevan	cancelleria consolare	La Repubblica di Armenia.
18	Australia	Adelaide	consolato	Lo Stato Australia Meridionale.
19	Australia	Brisbane	consolato	Lo Stato Queensland, il territorio del Nord.
20	Australia	Canberra	cancelleria consolare	Il territorio della Capitale federale, le città di Queanbeyan e Cooma nel Nuovo Galles del Sud. La Repubblica di Nauru, la Repubblica di Vanuatu, le Isole Salomone, la Repubblica di Fiji, lo Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
21	Australia	Melbourne	consolato generale	Gli Stati Victoria e Tasmania.
22	Australia	Perth	consolato	Lo Stato Australia occidentale e le Isole Christmas e Cocos (Keeling).
23	Australia	Sydney	consolato generale	Lo Stato Nuovo Galles del Sud (ad eccezione delle città di Queanbeyan e Cooma), le Isole Norfolk.
24	Austria	Vienna	cancelleria consolare	La Repubblica d'Austria.
25	Azerbaijan	Baku	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Azerbaijan.
26	Bahrein	Manama	ambasciata	Il Regno del Bahrein.
27	Bangladesh	Dhaka	cancelleria consolare	La Repubblica Popolare del Bangladesh.
28	Belarus	Minsk	cancelleria consolare	La Repubblica di Belarus.
29	Belgio	Bruxelles	consolato generale	La Regione di Bruxelles-Capitale, la Regione fiamminga, la Provincia del Brabante Vallone.
30	Belgio	Charleroi	consolato generale	Le province Hainaut, Namur, Liegi e Lussemburgo.
31	Bolivia	La Paz	cancelleria consolare	Lo Stato plurinazionale di Bolivia.
32	Bosnia ed Erzegovina	Sarajevo	ambasciata	La Bosnia ed Erzegovina.
33	Brasile	Belo Horizonte	consolato generale	Lo Stato Minas Gerais.
34	Brasile	Brasilia	cancelleria consolare	Il Distretto federale, gli Stati Goiás, Pará, Amazonas, Amapá, Tocantins e Roraima. La Repubblica di Suriname.
35	Brasile	Curitiba	consolato generale	Gli Stati Paraná e Santa Catarina.
36	Brasile	Porto Alegre	consolato generale	Lo Stato Rio Grande do Sul.
37	Brasile	Recife	consolato	Gli Stati Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí e Maranhão.
38	Brasile	Rio de Janeiro	consolato generale	Gli Stati Rio de Janeiro e Espírito Santo.
39	Brasile	San Paolo	consolato generale 1 cl.	Gli Stati Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paolo.
40	Bulgaria	Sofia	cancelleria consolare	La Repubblica di Bulgaria.
41	Burkina Faso	Ouagadougou	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata ad Abidjan.



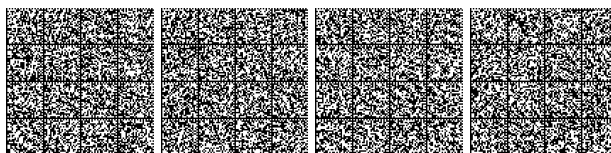
	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
42	Camerun	Yaoundé	cancelleria consolare	La Repubblica del Camerun, la Repubblica del Ciad, la Repubblica della Guinea Equatoriale e la Repubblica del Centrafrica.
43	Canada	Montreal	consolato generale	Le province Terranova e Labrador, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Québec (ad eccezione della regione dell'Outaouais) e Isola del Principe Edoardo, il Territorio del Nunavut.
44	Canada	Ottawa	cancelleria consolare	La città di Ottawa. Le seguenti contee della Provincia dell'Ontario: Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry, Leeds and Grenville, Lanark, Renfrew. La Regione dell'Outaouais della Provincia del Québec.
45	Canada	Toronto	consolato generale 1 cl.	La Provincia dell'Ontario (ad eccezione della città di Ottawa e delle contee Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry, Leeds and Grenville, Lanark, Renfrew). La Regione dell'Outaouais della Provincia del Québec, la Provincia Manitoba e i Territori del Nord Ovest.
46	Canada	Vancouver	consolato generale	Le province Columbia Britannica, Alberta e Saskatchewan, il Territorio dello Yukon.
47	Cile	Santiago	cancelleria consolare	La Repubblica del Cile.
48	Cipro	Nicosia	cancelleria consolare	La Repubblica di Cipro.
49	Colombia	Bogotá	cancelleria consolare	La Repubblica di Colombia.
50	Congo	Brazzaville	ambasciata	La Repubblica del Congo.
51	Congo	Kinshasa	cancelleria consolare	La Repubblica Democratica del Congo.
52	Corea	Seoul	cancelleria consolare	La Repubblica di Corea e la Repubblica Popolare Democratica di Corea.
53	Costa d'Avorio	Abidjan	cancelleria consolare	La Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Liberia, la Repubblica di Sierra Leone e, temporaneamente, il Burkina Faso e la Repubblica del Niger.
54	Costa Rica	San José de Costa Rica	cancelleria consolare	La Repubblica di Costa Rica.
55	Croazia	Fiume	consolato generale	Le Regioni Istriana, Litoraneo-montana, della Lika e di Segna, di Zara, di Sebenico e Tenin, di Spalato e della Dalmazia, di Ragusa e della Narenta.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
56	Croazia	Zagabria	ambasciata	La Città di Zagabria, le Regioni di Zagabria, di Bjelovar e della Bilogora, di Brod e della Posavina, di Karlovac, di Koprivnica e Križevci, di Krapina e dello Zagorje, del Medimurje, di Osijek e della Baranja, di Požega e della Slavonia, di Sisak e della Moslavina, di Varaždin, di Virovitica e della Podravina, di Vukovar e della Sirmia.
57	Cuba	L'Avana	cancelleria consolare	La Repubblica di Cuba.
58	Danimarca	Copenaghen	cancelleria consolare	Il Regno di Danimarca.
59	Ecuador	Quito	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Ecuador.
60	Egitto	Il Cairo	cancelleria consolare	La Repubblica Araba d'Egitto.
61	El Salvador	San Salvador	cancelleria consolare	La Repubblica di El Salvador.
62	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi	cancelleria consolare	L'Emirato Abu Dhabi.
63	Emirati Arabi Uniti	Dubai	consolato generale	Gli Emirati Dubai, Sharjah, Ras-al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Umn-al-Quwain.
64	Eritrea	Asmara	cancelleria consolare	Lo Stato di Eritrea.
65	Estonia	Tallinn	ambasciata	La Repubblica di Estonia.
66	Etiopia	Addis Abeba	cancelleria consolare	La Repubblica Federale Democratica di Etiopia, la Repubblica di Gibuti e la Repubblica del Sud Sudan.
67	Federazione Russa	Mosca	consolato generale	La Federazione Russa, ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in San Pietroburgo.
68	Federazione Russa	San Pietroburgo	consolato generale	La città di San Pietroburgo, le regioni di Leningrado, Novgorod, Vologda, Archanghelsk, Pskov, Murmansk; la Repubblica di Carelia.
69	Filippine	Manila	cancelleria consolare	La Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Palau, gli Stati Federati della Micronesia e la Repubblica delle Isole Marshall.
70	Finlandia	Helsinki	ambasciata	La Repubblica di Finlandia.
71	Francia	Lione	consolato generale	I dipartimenti Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuse, Drôme, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne, Isère, Savoie, Haute Savoie.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
72	Francia	Marsiglia	consolato generale	I dipartimenti Alta Corsica e Corsica del Sud, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Var, Vienne.
73	Francia	Metz	consolato generale	I dipartimenti Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin e Territorio di Belfort.
74	Francia	Nizza	consolato generale	I dipartimenti Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence e Alpes Maritimes.
75	Francia	Parigi	consolato generale	I dipartimenti Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de Marne, Val-d'Oise, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Yonne, Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme. I Dipartimenti d'Oltremare (Mayotte, Martinica, Guyana Francese, Guadalupa, Riunione). Le Collettività d'Oltremare (Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna), la Nuova Caledonia.
76	Gabon	Libreville	ambasciata	La Repubblica Gabonese.
77	Georgia	Tbilisi	ambasciata	La Georgia.
78	Germania	Berlino	cancelleria consolare	I Laender Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.
79	Germania	Colonia	consolato generale	I distretti governativi di Colonia e di Duesseldorf e i circondari Olpe e Siegen-Wittgenstein del Land Nord-Reno-Westfalia.
80	Germania	Dortmund	consolato	I distretti governativi di Muenster e di Detmold, e il distretto governativo di Arnsberg (ad eccezione dei circondari Olpe e Siegen-Wittgenstein del Land Nord-Reno-Westfalia).
81	Germania	Francoforte sul Meno	consolato generale 1 cl.	I Laender Assia, Renania-Palatinato e Saar. Il distretto della Franconia Inferiore del Land Baviera.
82	Germania	Friburgo	consolato	Il distretto governativo di Friburgo del Land Baden-Wuerttemberg.
83	Germania	Hannover	consolato generale	I Laender Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerania anteriore e Bassa Sassonia (ad eccezione della città di Wolfsburg e dei circondari di Gifhorn e Helmstedt).



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
84	Germania	Monaco di Baviera	consolato generale 1 cl.	Il Land Baviera ad eccezione del distretto della Franconia Inferiore.
85	Germania	Stoccarda	consolato generale	Il Land Baden-Wuerttemberg, ad eccezione il distretto di Friburgo.
86	Germania	Wolfsburg	agenzia consolare	La città di Wolfsburg e i circondari di Gifhorn e Helmstedt del Land Bassa Sassonia. Dipende dal Consolato generale in Hannover.
87	Gerusalemme	Gerusalemme	consolato generale 1 cl.	I territori sui quali il Consolato generale ha storicamente esercitato le proprie competenze.
88	Ghana	Accra	cancelleria consolare	La Repubblica del Ghana e la Repubblica del Togo.
89	Giappone	Osaka	consolato generale	Le prefetture di Aichi, Ehime, Fukui, Fukuoka, Gifu, Hiroshima, Hyogo, Ishikawa, Kagawa, Mie, Kochi, Kyoto Okayama, Osaka, Saga, Shiga, Shimane, Tokushima, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi, Nagasaki, Nara, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima e Okinawa.
90	Giappone	Tokyo	cancelleria consolare	Il Giappone, ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Osaka.
91	Giordania	Amman	cancelleria consolare	Il Regno Hashemita di Giordania.
92	Grecia	Atene	cancelleria consolare	La Repubblica Ellenica.
93	Guatemala	Città del Guatemala	cancelleria consolare	La Repubblica del Guatemala e la Repubblica di Honduras.
94	Guinea	Conakry	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata a Dakar.
95	India	Bangalore	consolato generale	Gli Stati Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana; il Territorio dell'Unione di Puducherry.
96	India	Kolkata	consolato generale	Gli Stati Arunachal Pradesh, Assam, Bengala Occidentale, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim e Tripura; il Territorio dell'Unione delle isole Andamane e Nicobare. La Repubblica Federale Democratica del Nepal.
97	India	Mumbai	consolato generale	Gli Stati Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh e Maharashtra; i Territori dell'Unione di Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu.
98	India	Nuova Delhi	cancelleria consolare	L'intero territorio amministrato dall'India, ad eccezione delle parti comprese nelle circoscrizioni dei consolati generali in Bangalore, Calcutta e Mumbai.
99	Indonesia	Jakarta	cancelleria consolare	La Repubblica di Indonesia e la Repubblica Democratica di Timor-Leste.



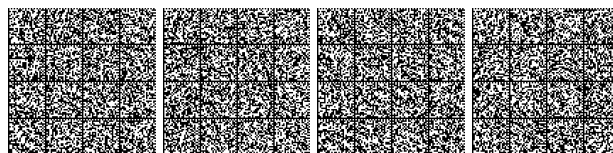
	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
100	Iran	Teheran	cancelleria consolare	La Repubblica Islamica dell'Iran.
101	Iraq	Baghdad	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Iraq, ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Erbil.
102	Iraq	Erbil	consolato generale	Il Kurdistan iracheno.
103	Irlanda	Dublino	cancelleria consolare	La Repubblica d'Irlanda.
104	Israele	Tel Aviv	cancelleria consolare	Lo Stato di Israele, ad eccezione delle parti comprese nella circoscrizione del consolato generale di I classe in Gerusalemme.
105	Kazakhstan	Astana	cancelleria consolare	La Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica di Kyrgyzstan.
106	Kenya	Nairobi	cancelleria consolare	La Repubblica del Kenya e la Repubblica delle Seychelles. Il Territorio Britannico dell'Oceano Indiano.
107	Kosovo	Pristina	ambasciata	La Repubblica del Kosovo.
108	Kuwait	Al Kuwait	cancelleria consolare	Lo Stato del Kuwait.
109	Lettonia	Riga	ambasciata	La Repubblica di Lettonia.
110	Libano	Beirut	cancelleria consolare	La Repubblica Libanese.
111	Libia	Bengasi	consolato generale	La città di Bengasi e la parte della Libia nelle quali il Consolato generale può effettivamente esercitare le competenze.
112	Libia	Tripoli	cancelleria consolare	La Libia, ad eccezione della circoscrizione del Consolato generale a Bengasi.
113	Lituania	Vilnius	ambasciata	La Repubblica di Lituania.
114	Lussemburgo	Lussemburgo	cancelleria consolare	Il Granducato di Lussemburgo.
115	Macedonia del Nord	Skopje	ambasciata	La Repubblica di Macedonia del Nord.
116	Malaysia	Kuala Lumpur	cancelleria consolare	La Malaysia.
117	Mali	Bamako	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Dakar.
118	Malta	La Valletta	cancelleria consolare	La Repubblica di Malta.



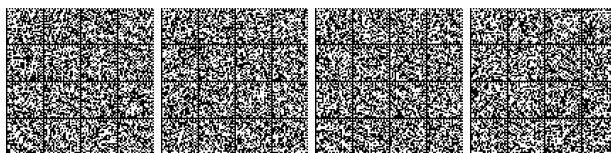
	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
119	Marocco	Casablanca	consolato generale	Il Regno del Marocco ad eccezione la parte compresa nella circoscrizione della cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Rabat.
120	Marocco	Rabat	cancelleria consolare	Le province di Rabat, Salé, Skhirat-Témara e Khémisset. Temporaneamente, il territorio della Repubblica Islamica di Mauritania.
121	Mauritania	Nouakchott	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Rabat.
122	Messico	Città del Messico	cancelleria consolare	Gli Stati Uniti Messicani e il Belize.
123	Moldova	Chisinau	ambasciata	La Repubblica di Moldova.
124	Monaco	Monaco	ambasciata	Il Principato di Monaco.
125	Mongolia	Ulaanbaatar	ambasciata	La Mongolia.
126	Montenegro	Podgorica	ambasciata	La Repubblica di Montenegro.
127	Mozambico	Maputo	cancelleria consolare	La Repubblica di Mozambico, il Regno di Eswatini e la Repubblica del Botswana.
128	Myanmar	Yangon	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Unione del Myanmar.
129	Nicaragua	Managua	ambasciata	La Repubblica di Nicaragua.
130	Niger	Niamey	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Abidjan.
131	Nigeria	Abuja	cancelleria consolare	La Repubblica Federale della Nigeria ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Lagos.
132	Nigeria	Lagos	consolato generale	Gli Stati Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara. La Repubblica del Benin.
133	Norvegia	Oslo	cancelleria consolare	Il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda.
134	Nuova Zelanda	Wellington	cancelleria consolare	La Nuova Zelanda. I territori associati di Niue e delle isole Cook. Il Regno di Tonga, lo Stato Indipendente di Samoa, la Repubblica di Kiribati, Tuvalu. Il territorio britannico delle Isole di Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
135	Oman	Mascate	ambasciata	Il Sultanato dell'Oman.
136	Paesi Bassi	L'Aja	cancelleria consolare	Il territorio nel continente europeo del Regno dei Paesi Bassi.
137	Pakistan	Islamabad	cancelleria consolare	L'intero territorio amministrato dalla Repubblica Islamica del Pakistan, ad eccezione delle province del Sind e del Belucistan.
138	Pakistan	Karachi	consolato	Le province del Sind e del Belucistan.
139	Panama	Panama	cancelleria consolare	La Repubblica di Panama, la Federazione di Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Barbados, il Commonwealth di Dominica, Grenada, la Repubblica Cooperativa della Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Trinidad e Tobago. I territori britannici di Anguilla e Montserrat.
140	Paraguay	Asunción	cancelleria consolare	La Repubblica del Paraguay.
141	Perù	Lima	cancelleria consolare	La Repubblica del Perù.
142	Polonia	Varsavia	cancelleria consolare	La Repubblica di Polonia.
143	Portogallo	Lisbona	cancelleria consolare	La Repubblica Portoghese.
144	Qatar	Doha	cancelleria consolare	Lo Stato del Qatar.
145	Regno Unito	Edimburgo	consolato generale	La Scozia e l'Irlanda del Nord.
146	Regno Unito	Londra	consolato generale	Le contee cerimoniali Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, City of London, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Isle of Wight, Kent, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire e Worcestershire. Il Galles, le Isole Normanne, Gibilterra, i territori della Georgia del Sud e delle Sandwich Australi.
147	Regno Unito	Manchester	consolato	Le contee cerimoniali Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, East Riding of Yorkshire, Greater Manchester, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, North Yorkshire, Northumberland, Nottinghamshire, Rutland, Shropshire, South Yorkshire, Staffordshire, Tyne and Wear, West Midlands, West Yorkshire. L'Isola di Man.



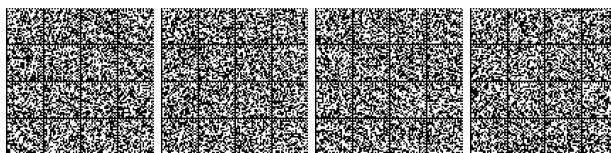
	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
148	Repubblica Ceca	Praga	cancelleria consolare	La Repubblica Ceca.
149	Repubblica Dominicana	Santo Domingo	cancelleria consolare	La Repubblica Dominicana e la Repubblica di Haiti.
150	Repubblica Popolare Cinese	Canton	consolato generale	Le province Guangdong, Fujian, Hainan, Hunan, Jianxi e la Regione autonoma Zhuang del Guangxi.
151	Repubblica Popolare Cinese	Chongqing	consolato generale	La Municipalità autonoma di Chongqing; le province Sichuan, Guizhou e Yunnan.
152	Repubblica Popolare Cinese	Hong Kong	consolato generale	Le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
153	Repubblica Popolare Cinese	Pechino	cancelleria consolare	Le Municipalità autonome di Pechino e Tianjin. Le province Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Henan, Hubei, Qinghai, Gansu, Shaanxi e Shanxi. Le regioni autonome Mongolia interna, Tibet, Xingjiang e Ningxia.
154	Repubblica Popolare Cinese	Shanghai	consolato generale 1 cl.	La Municipalità autonoma di Shanghai e le province Anhui, del Zhejiang e Jiangsu.
155	Romania	Bucarest	cancelleria consolare	La Romania.
156	San Marino	San Marino	ambasciata	La Repubblica di San Marino.
157	Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta	Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta	ambasciata	La Città del Vaticano.
158	Senegal	Dakar	cancelleria consolare	La Repubblica del Senegal, la Repubblica di Capo Verde, la Repubblica del Gambia, la Guinea-Bissau. Temporaneamente, la Repubblica del Mali e la Repubblica di Guinea.
159	Serbia	Belgrado	cancelleria consolare	La Repubblica di Serbia.
160	Singapore	Singapore	cancelleria consolare	La Repubblica di Singapore e il Sultanato del Brunei.
161	Siria	Damasco	ambasciata	La Repubblica Araba Siriana.
162	Slovacchia	Bratislava	ambasciata	La Repubblica Slovacca.
163	Slovenia	Capodistria	consolato generale	I comuni Capodistria/Koper, Ancarano/Ankaran, Pirano/Piran, Isola/Izola, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Idrija, Cerklje, Tolmin, Kobarid, Bovec, Šempeter-Vrtojba.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
164	Slovenia	Lubiana	ambasciata	La Repubblica di Slovenia, ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Capodistria.
165	Somalia	Mogadiscio	ambasciata	La Repubblica Federale di Somalia.
166	Spagna	Arona	vice consolato	La Comunità autonoma delle Canarie. Dipende dal Consolato generale in Madrid.
167	Spagna	Barcellona	consolato generale	Le Comunità autonome Aragona, Catalogna, Valencia, Murcia, Isole Baleari. Il principato di Andorra.
168	Spagna	Madrid	consolato generale	Le Comunità autonome Galizia, Asturie, Cantabria, Paese basco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalusia ed Estremadura. Le Città autonome di Ceuta e di Melilla, le isole Chafarinas, le isole Alhucemas e la rocca di Vélez de la Gomera.
169	Sri Lanka	Colombo	cancelleria consolare	La Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka e la Repubblica delle Maldive.
170	Stati Uniti d'America	Boston	consolato generale	Gli Stati Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts e Rhode Island.
171	Stati Uniti d'America	Chicago	consolato generale	Gli Stati Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Colorado, Nebraska, Wyoming, Kansas, Missouri.
172	Stati Uniti d'America	Detroit	consolato 1 cl.	Gli Stati Michigan, Indiana, Ohio, Tennessee e Kentucky.
173	Stati Uniti d'America	Houston	consolato generale	Gli Stati Texas, Oklahoma, Louisiana e Arkansas.
174	Stati Uniti d'America	Los Angeles	consolato generale	Gli Stati Arizona, New Mexico, Nevada e le seguenti contee della California: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange.
175	Stati Uniti d'America	Miami	consolato generale	Gli Stati Florida, Georgia, Sud Carolina, Alabama, Mississippi. I territori statunitensi di Portorico e delle Isole Vergini Americane. Il Commonwealth delle Bahamas. La Giamaica. I seguenti territori britannici: le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Turks e Caicos. I seguenti territori del Regno dei Paesi Bassi: St. Maarten, St. Eustatius e Saba.
176	Stati Uniti d'America	New York	consolato generale 1 cl.	Gli Stati New York, Connecticut e le seguenti contee del New Jersey: Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon, Mercer, Somerset. Il territorio britannico delle Isole Bermuda.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
177	Stati Uniti d'America	Philadelphia	consolato generale	Gli Stati Pennsylvania, Delaware, Maryland (a eccezione delle contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia, Virginia (a eccezione delle contee di Arlington e di Fairfax e delle città indipendenti di Alexandria, Falls Church e Fairfax) e Nord Carolina. Le seguenti contee dello Stato New Jersey: Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Ocean e Salem.
178	Stati Uniti d'America	San Francisco	consolato generale	Gli Stati Utah, Hawaii, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Alaska, California (ad eccezione delle contee San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange). I territori statunitensi di Guam, Isole Marianne settentrionali, Samoa americane, Atollo di Johnston, Isola di Wake e l'Atollo Midway.
179	Stati Uniti d'America	Washington	cancelleria consolare	Il Distretto di Columbia, le contee Montgomery e Prince George's del Maryland, le contee di Arlington e Fairfax e le città indipendenti di Alexandria, Falls Church e Fairfax della Virginia.
180	Sudafrica	Capetown	consolato	Le province Western Cape, Northern Cape ed Eastern Cape. Il territorio britannico di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha.
181	Sudafrica	Johannesburg	consolato generale	Le province Gauteng (ad eccezione del distretto di Pretoria), Mpumalanga, Free State, Limpopo, North West, Kwa-Zulu Natal.
182	Sudafrica	Pretoria	cancelleria consolare	Il distretto di Pretoria. Il Regno di Lesotho, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius e la Repubblica di Namibia.
183	Sudan	Khartoum	ambasciata	La Repubblica del Sudan.
184	Svezia	Stoccolma	cancelleria consolare	Il Regno di Svezia.
185	Svizzera	Basilea	consolato	I cantoni Basilea città, Basilea campagna, Soletta, Argovia e Giura.
186	Svizzera	Berna	cancelleria consolare	I cantoni Berna, Neuchâtel e Friburgo.
187	Svizzera	Ginevra	consolato generale	I cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.
188	Svizzera	Lugano	consolato generale 1 cl.	Il cantone Ticino.
189	Svizzera	Zurigo	consolato generale 1 cl.	I cantoni Glarona, Sciaffusa, Svitto, Zug, Zurigo, Lucerna, Unterwalden Superiore e Inferiore, Uri, San Gallo, Appenzello Interno ed Esterno, Turgovia, Grigioni. Il Principato del Liechtenstein.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
190	Tanzania	Dar-Es-Salaam	cancelleria consolare	La Repubblica Unità della Tanzania e l'Unione delle Comore.
191	Thailandia	Bangkok	cancelleria consolare	Il Regno di Thailandia, la Repubblica Democratica Popolare del Laos e il Regno di Cambogia.
192	Tunisia	Tunisi	cancelleria consolare	La Repubblica Tunisina.
193	Turchia	Ankara	cancelleria consolare	Le province di Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkari, Van.
194	Turchia	Istanbul	consolato generale	Le province İstanbul I e II, Amasya, Artvin, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gumüşhane, Iğdır, Sakarya, Kocaeli, Ardahan, Bayburt, Kars, Kırklareli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tokat, Tekirdağ, Yalova, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Zonguldak.
195	Turchia	Izmir	consolato	Le province di İzmir, Aksaray, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Uşak, Kütahya, Nevşehir.
196	Turkmenistan	Ashgabat	ambasciata	Il Turkmenistan.
197	Ucraina	Kiev	cancelleria consolare	L'Ucraina.
198	Uganda	Kampala	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Burundi e la Repubblica del Ruanda.
199	Ungheria	Budapest	cancelleria consolare	L'Ungheria.
200	Uruguay	Montevideo	cancelleria consolare	La Repubblica Orientale dell'Uruguay. Le Isole Falkland o Malvine.
201	Uzbekistan	Tashkent	cancelleria consolare	La Repubblica dell'Uzbekistan e la Repubblica del Tagikistan.
202	Venezuela	Caracas	consolato generale	La Repubblica Bolivariana del Venezuela, ad eccezione degli Stati Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón.
203	Venezuela	Maracaibo	consolato	Gli Stati Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón. I territori del Regno dei Paesi Bassi di Aruba, Bonaire e Curaçao.
204	Vietnam	Hanoi	cancelleria consolare	La Repubblica Socialista del Vietnam, ad eccezione della parte compresa nella circoscrizione del Consolato generale in Ho Chi Minh.



	(A) Stato o territorio	(B) Città	(C) Ufficio	(D) Circoscrizione e, se del caso, dipendenza dell'Ufficio
205	Vietnam	Ho Chi Minh	consolato generale	Le province di Hochiminh, Thua Thien Hue, Danang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Ba Ria Vung Tau, Binh Duong, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Tra Vinh, Can Tho, Hau Giang, Bac Lieu e Ca Mau, nell'estensione territoriale prevista prima del 12 giugno 2025.
206	Yemen	Sana'a	ambasciata	Le competenze di ufficio consolare di prima categoria sono temporaneamente svolte dalla cancelleria consolare presso l'Ambasciata a Riad.
207	Zambia	Lusaka	ambasciata	La Repubblica dello Zambia e la Repubblica del Malawi.
208	Zimbabwe	Harare	ambasciata	La Repubblica dello Zimbabwe.

26A05006

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C - del 19 settembre 2026 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (menzione tradizionale italiana: indicazione geografica tipica - I.G.P.), dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo», avvenuta con il decreto ministeriale 8 giugno 2026, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 17 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (menzione tradizionale italiana: Indicazione geografica tipica - I.G.P.), dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito *web* ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A05030

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel Comune di Este

Con decreto n. 54 dell'11 marzo 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 4 maggio 2026, n. 1082, è stato

disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel Comune di Este (PD), identificato al foglio 3, particella 110, della superficie di mq 638.

26A05031

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Vito M., in Gaggiano, frazione San Vito, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo di Milano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Vito M., con sede in Gaggiano (MI), frazione San Vito, nella Parrocchia Spirito Santo, con sede in Gaggiano (MI), con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia di Maria Regina della Pace.

La Parrocchia di Maria Regina della Pace subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Vito M., che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A05007

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore Salesiane di Maria Immacolata, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 la Casa di Procura dell'Istituto delle Suore Salesiane di Maria Immacolata, con sede in Roma, ha mutato il modo di esistenza da Casa di Procura a Casa Generalizia, assumendo la denominazione di Casa Generalizia delle Salesiane Missionarie di Maria Immacolata.

26A05008

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Collegio di Maria», in Barrafranca.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto denominata «Collegio di Maria», con sede in Barrafranca (EN).

26A05009



Mutamento del modo di esistenza dalla Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 la Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in Legnano (MI), ha modificato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa, assumendo la denominazione di Rettoria di S. Teresa del Bambino Gesù.

La Rettoria di S. Teresa del Bambino Gesù prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi della Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù.

26A05010

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo nella Parrocchia di S. Giovanni Battista-Cappuccini, entrambe in Forlì, e contestuale modifica della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Forlì-Bertinoro ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo nella Parrocchia di S. Giovanni Battista-Cappuccini, entrambe con sede in Forlì, che contestualmente assume la denominazione di Parrocchia di S. Giovanni Paolo II.

La Parrocchia di S. Giovanni Paolo II (già Parrocchia di S. Giovanni Battista-Cappuccini) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Paolo Apostolo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A05011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 76 del 17 settembre 2026 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali,

pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

26A04990

Modifica dei componenti del tavolo tecnico per la definizione di uno statuto dei lavoratori frontalieri tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, istituito con decreto 1° dicembre 2023.

Con decreto n. 127 del 16 settembre 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata modificata la composizione del «Tavolo tecnico istituito con decreto ministeriale n. 148 del 1° dicembre 2023, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 giugno 2023, n. 83», mediante la sostituzione di due componenti. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

26A04991

REGIONE TOSCANA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa al «Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari»

Con decreto dirigenziale n. 19614 del 4 settembre 2026, la Regione Toscana ha dichiarato, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del d.lgs. 42/2004, il «Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari» di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo.

L'atto, comprensivo dei relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte II - n. 36 del 9 settembre 2026.

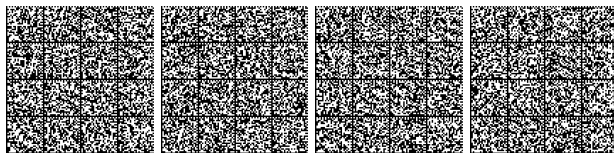
26A05115

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-225) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

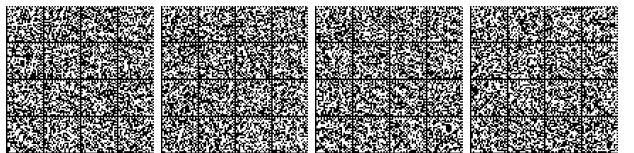
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 2 8 *

€ 1,00

